

COMUNE DI LOREO

PROVINCIA DI ROVIGO

Piazza Municipio, 4 – 45017 – Tel. 0426/336811 – Fax. 0426/669186

ART. 52bis del Regolamento

Edilizio Comunale

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE LEGGERE SU SUOLO PRIVATO, PUBBLICO O AD USO PUBBLICO

ai sensi dell'art. 50 comma 4° lettera "b" della L. R. n° 61/1985

ADOZIONE D.C.C. N° 33 DEL 29.11.2012 APPROVAZIONE D.C.C. N° 9 DEL 21.03.2013

IL RESPONSABILE V° SETTORE:

arch.

Cristiano Pellegrin

AGG. NOVEMBRE 2012

INDICE

Art. 52 bis – punto 1	Premessa	pag.	3
Art. 52 bis – punto 2	Norme generali	pag.	3
Art. 52 bis – punto 3	Gazebo	pag.	3
Art. 52 bis – punto 4	Capanni per attrezzi da giardino	pag.	4
Art. 52 bis – punto 5	Pergole	pag.	4
Art. 52 bis – punto 6	Tettoie ricovero auto	pag.	5
Art. 52 bis – punto 7	Tettoie per il ricovero di cicli e motocicli	pag.	5
Art. 52 bis – punto 8	Piscine private prefabbricate rimovibili	pag.	6
Art. 52 bis – punto 9	Elementi di arredo	pag.	6
Art. 52 bis – punto 10	Lampioni da giardino - fontanelle	pag.	6
Art. 52 bis – punto 11	Giochi bambini	pag.	6
Art. 52 bis – punto 12	Tende parasole	pag.	7
Art. 52 bis – punto 13	Dehors per attività commerciali, turis. e dir.	pag.	7
Art. 52 bis – punto 14	Sussidi operativi	pag.	9
Art. 52 bis – punto 15	Procedure	pag.	9
Art. 52 bis – punto 16	Standard urbanistici	pag.	11
Art. 52 bis – punto 17	Oneri concessori	pag.	11
Allegato "1"	Sussidi operativi	pag.	12

Art. 52 bis – punto 1 PREMESSA

Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 50 comma 4 della L.R. n° 61 del 27.06.1985, disciplina tutte quelle strutture accessorie e di arredo a servizio delle residenze e delle strutture con destinazione d'uso commerciale, turistico e direzionale. Per ogni singola destinazione d'uso sono indicate puntualmente quali sono le strutture leggere ammesse, da installare nell'intero territorio comunale, ad esclusione dei lotti di pertinenza di fabbricati individuati nel P.P.C.S. allegato al P.R.G. vigenti ricadenti in zona territoriale omogenea di tipo "A" e passibili di interventi di restauro e risanamento conservativo.

Art. 52 bis – punto 2 NORME GENERALI

Le strutture accessorie, nelle loro diverse funzioni, possono essere installate su suolo privato, pubblico o privato di uso pubblico, a condizione che:

- a) non costituiscano pericolo per la sicurezza della circolazione e non pregiudichino in alcun modo la funzionalità della viabilità carrabile, ciclabile e pedonale;
- b) non impediscano la funzionalità e non limitino la superficie delle aree a parcheggio;
- c) non rechino pregiudizio ad alberature, anche se isolate, ed alle pavimentazioni esistenti (quando realizzate su suolo pubblico o ad uso pubblico);
- d) siano rispettate le norme del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30 Aprile 1992 n 285 e succ. mod.), del Codice Civile e, in ogni caso, siano fatti salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi:
- e) i materiali ed i colori non costituiscano disturbo estetico dell'ambiente circostante e non generino confusione con la segnaletica stradale;
- f) le forme siano di tipo semplice e regolare e le relative strutture siano facilmente smontabili e/o amovibili (se realizzate su suolo pubblico o privato ad uso pubblico);
- g) le dimensioni massime delle strutture relative al presente regolamento non siano superate;

I manufatti previsti su aree private possono essere realizzati su modeste platee di ancoraggio realizzate in piastre prefabbricate o in calcestruzzo aventi superficie massima eccedente di ml. 0,50, su ogni lato, rispetto la superficie lorda dei manufatti, che dovranno comunque essere conformi a quanto previsto dal presente articolo alla lettera "g". Le platee di ancoraggio devono avere dimensioni contenute tali da non rientrare nelle tipologie disciplinate dalla Legge 5 novembre 1971, n. 1086.

Art. 52 bis – punto 3 GAZEBO

Per gazebo si intendono quelle strutture costituite da elementi verticali di sostegno realizzati in legno o metallo, di forma regolare circolare, quadrata, ecc., comunque geometrica, con copertura a cupola o a falde regolari, realizzata in legno, arelle o materiale sintetico (con colori che non costituiscano disturbo estetico dell'ambiente circostante) ed aperte su tutti i lati (fatta eccezione per pannelli grigliati così come riportato nei sussidi allegati).

Può essere realizzato un solo gazebo per ogni unità abitativa.

- Superficie lorda massima ammessa mq 16,00 (misurata sulla proiezione del profilo più esterno)
- Altezza massima ammessa: non deve superare i m 3,00.

Per le attività turistiche e commerciali-direzionali può essere realizzato un solo gazebo per ogni attività con le seguenti caratteristiche:

- Superficie lorda massima ammessa mq 60,00 (misurata sulla proiezione del profilo più esterno)
- Altezza massima ammessa: non deve superare i m 4,00.

(sussidi operativi da figura 1 a figura 8)

Art. 52 bis – punto 4 CAPANNI PER ATTREZZI DA GIARDINO

Strutture chiusa in legno di forma geometrica con eventuale aperture per porte e finestre e con copertura a falde. Queste strutture sono adibite al deposito di attrezzature per giardinaggio o magazzini, in genere.

Possono essere ancorate su basamento in legno, piastre prefabbricate o calcestruzzo, comunque di modesta entità.

Può essere realizzato un solo capanno per ogni unità abitativa.

- Superficie lorda massima ammessa mq 7,00 (misurata sulla proiezione del profilo più esterno)
- Sporto massimo della copertura m 0,50
- Altezza massima ammessa: non deve superare i m 2,50.

(sussidi operativi da figura 9 a figura 11)

Art. 52 bis – punto 5 PERGOLE

Strutture in legno e/o metallo, aperte sui lati e non coperte, costituite da elementi verticali portanti, travi e arcarecci.

Le pergole possono essere di tipo accostato ai fabbricati, di collegamento, o isolato.

Queste strutture non possono essere dotate di copertura in nessun caso, fatta eccezione per le essenze vegetali di tipo rampicante o cannuccia palustre (arelle).

Può essere realizzata una sola pergola di tipo isolato o di collegamento per ogni unità abitativa.

Possono essere ancorate su basamento in legno, piastre prefabbricate o calcestruzzo, comunque di modesta entità.

- Superficie lorda massima ammessa mq 30,00 (misurata sulla proiezione del profilo più esterno);
- Altezza massima interna: m 3,00
- Distanza minima dai confini: come previsto dal codice civile
- Copertura: piana, falda inclinata, due falde

Può essere realizzata una sola pergola di tipo isolato o di collegamento per ogni attività turistica e commerciale-direzionale.

Possono essere ancorate su basamento in legno, piastre o calcestruzzo, comunque di modesta entità.

- Superficie lorda massima ammessa mq 60,00 (misurata sulla proiezione del profilo più esterno);
- Altezza massima interna: m 4,00
- Copertura: piana, falda inclinata, due falde

(sussidi operativi da figura 12 a figura 17)

Art. 52 bis – punto 6 TETTOIE RICOVERO AUTO

Strutture in legno o metallo, purché le forme degli elementi siano decorative, aperte sui lati, costituite da elementi verticali portanti, travi orizzontali e arcarecci con copertura in legno, arelle e materiali sintetici (con colori che non costituiscano disturbo estetico dell'ambiente circostante).

Possono essere ancorate su basamento in piastre prefabbricate o pavimentazione in autobloccanti grigliati, comunque di modesta entità con esclusione di pavimentazioni impermeabilizzanti.

Può essere realizzata una sola tettoia per ogni unità abitativa.

- Superficie lorda massima ammessa mq 25,00 (misurata sulla proiezione del profilo più esterno);
- Altezza massima ammessa: non deve superare i m 2,80;
- Distanza minima dalla sede stradale: m 1,50 (in presenza di marciapiede tale distanza deve essere riferita al filo esterno del marciapiede, lato proprietà).

(sussidi operativi da figura 18 a figura 20)

Art. 52 bis – punto 7 TETTOIE PER IL RICOVERO DI CICLI E MOTOCICLI

Strutture in legno o metallo, purché le forme degli elementi siano decorative, aperte sui lati, costituite da elementi verticali portanti, travi orizzontali e arcarecci con copertura in legno, arelle e materiali sintetici (con colori che non costituiscano disturbo estetico dell'ambiente circostante).

Possono essere ancorate su basamento in piastre prefabbricate o pavimentazione in autobloccanti grigliati, comunque di modesta entità con esclusione di pavimentazioni impermeabilizzanti.

Può essere realizzato una sola tettoia per ogni unità abitativa.

- Superficie lorda massima ammessa mq 10,00 (misurata sulla proiezione del profilo più esterno);
- Altezza massima ammessa: non deve superare i 2,50 m;
- Distanza minima dalla sede stradale: m 1,50 (in presenza di marciapiede tale distanza deve essere riferita al filo esterno del marciapiede, lato proprietà).

(sussidi operativi figura 21)

Art. 52 bis – punto 8 PISCINE PRIVATE PREFABBRICATE RIMOVIBILI

Strutture leggere facilmente rimovibili, sia di tipo gonfiabile che di tipo prefabbricato (con elementi portanti in metallo verniciato e elemento di contenimento dell'acqua in materiale sintetico), realizzate fuori terra aventi dimensioni modeste.

In nessun caso è prevista la realizzazione di pavimentazione o movimenti di terra per l'installazione della struttura o a completamento degli spazi limitrofi. Le strutture devono rispettare i criteri di sicurezza previsti dalle normative vigenti in materia.

Può essere realizzato un solo elemento per ogni unità abitativa.

Superficie lorda massima ammessa mg 16,00;

(sussidi operativi da figura 22 a figura 26)

Art. 52 bis - punto 9 **ELEMENTI DI ARREDO**

Fioriere, panchine, cestini, pannelli divisori, grigliati.

Gli elementi di cui al presente articolo devono essere realizzati in materiali, forme e colori tali da richiamare le tipologie presenti negli ambiti adiacenti la zona d'intervento. In particolare per gli elementi da posizionare in aree pubbliche o ad uso pubblico la scelta deve ricadere sulle tipologie gia presenti nel territorio.

In aree private sono comunque da preferire elementi in legno che meglio si inseriscono nel contesto ambientale del territorio.

Il posizionamento di elemento di arredo su aree pubbliche o di uso pubblico non devono, in ogni caso, creare intralcio alla circolazione pedonale, veicolare o l'accessibilità ai diversamente abili, e nel rispetto di quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30 Aprile 1992 n 285 e succ. mod.).

(sussidi operativi da figura 27 a figura 37)

LAMPIONI DA GIARDINO - FONTANELLE **Art. 52 bis – punto 10**

E' ammessa la posa di strutture quali lampioni, fontanelle e comunque strutture che richiedano la posa di sottoservizi per il loro utilizzo, di modeste dimensioni:

Rispetto della L. R. 27 giugno 1997, n. 22 "norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso".

(sussidi operativi da figura 38 a figura 43)

Art. 52 bis – punto 11 GIOCHI BAMBINI

E' ammessa la posa di strutture per il gioco e lo svago dei bambini realizzate con struttura in legno, metallo o p.v.c., di modeste dimensioni, per ogni singola struttura è ammessa un'altezza massima di m 2,50:

- Superficie massima complessiva mg 50,00;
- Le strutture devono essere conformi alle norme UNI EN 1176 e UNI EN 1177 ss. mm.;

• Per le strutture aventi dimensioni superiori è necessario presentare richiesta di Permesso di Costruire o D.I.A. (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, D.Igs. 27 dicembre 2002, n. 301, D.Igs. 22 gennaio 2004 n° 42).

(sussidi operativi da figura 44 a figura 49)

Art. 52 bis – punto 12 TENDE PARASOLE

È' ammessa l'installazione di tende da sole, su fabbricati affacciati in aree private, realizzate in forme e con materiali tali che non costituiscano disturbo estetico dell'ambiente circostante. Il presente articolo norma le sole strutture residenziali e quelle a destinazione commerciale, turistica e direzionale.

È' ammessa l'installazione, sul fronte di fabbricati su strade o marciapiedi pubblici o ad uso pubblico, di tende da sole ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico realizzate con materiali e colori che non costituiscano disturbo estetico all'ambiente circostante. La loro altezza dal piano di calpestio non deve essere inferiore a m 2,20 e la proiezione della sporgenza massima deve distare almeno cm 50 dal filo interno del marciapiede e comunque nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada.

Art. 52 bis – punto 13 DEHORS PER ATTIVITA' COMMERCIALI, TURISTICHE E DIREZIONALI

Il presente articolo norma le sole strutture commerciali, turistiche e direzionali e quindi esclude quelle a destinazione residenziale. Sono da considerare manufatti precari c.d. dehors, strutture temporanee, assimilabili per dimensioni e caratteristiche funzionali a dei manufatti edilizi leggeri volte a soddisfare esclusivamente le esigenze delle attività commerciali, turistiche e direzionali nell'arco temporale della loro durata, senza creare un incremento della capacità insediativa. Le strutture devono essere fissate al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedono escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione.

I manufatti precari c.d. dehors potranno essere installati in aree pubbliche, private o private ad uso pubblico, all'interno dei centri abitati o in territorio aperto, a servizio delle attività turistiche e commerciali-direzionali, garantendo la maggiore attiquità possibile all'esercizio. Non è consentito installare dehors o parti di esso raggiungerli dall'ingresso dell'attività cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli. Sono escluse le zone pubbliche interessanti aree aiuole, marciapiedi, sede stradale destinata alla pubblica circolazione, alberature anche singole nell'ottica di evitare la sottrazione di spazi pubblici a fruizione collettiva nonché le zone adibite alla sosta dei veicoli e i posti auto. Le opere non devono arrecare intralcio al pubblico transito sia veicolare che pedonale e carrabile, né porsi in contrasto con le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione. Le strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori del servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.) che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo, o la manutenzione.

Per l'occupazione di suolo pubblico deve essere acquisita apposita autorizzazione amministrativa.

Nelle zone di pregio ambientale dovrà essere posta attenzione alla localizzazione dei manufatti, i quali non devono comportare la compromissione per l'identificazione dell'ambiente nello spirito di salvaguardia e tutela.

I manufatti precari c.d. dehors, oggetto del presente articolo, potranno avere una superficie coperta:

- su suolo pubblico, su suolo privato ad uso e/o aperto al pubblico, pari alla concessione amministrativa di riferimento fino ad un max di mq. 60;
- su suolo privato fino a un max. di mq. 60;
- su superfici a terrazzo fino a un max. di mq. 60;

Nel caso di utilizzo per una singola struttura di più aree insistenti su suolo pubblico, su suolo privato ad uso e/o aperto al pubblico e su suolo privato si potrà ammettere il cumulo per una superficie max di mq. 60,00.

L'occupazione è da valutarsi entro le proiezioni delle fronti della struttura al cui servizio deve essere posta la struttura.

La loro altezza dal piano di calpestio non deve essere inferiore a m 2,20 e la proiezione della sporgenza massima può coincidere con il filo interno del marciapiede e comunque nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada.

La struttura portante, semplicemente ancorata al suolo, e/o alle pareti degli edifici, con ganci ed attacchi amovibili e/o con tiranti di acciaio o altro materiale resistente, dovrà essere realizzata senza arrecare pregiudizio alla struttura principale e compromissione alla stessa, in conformità alla normativa sismica. Dovrà trattarsi pertanto di struttura dotata di un autonomia e capacità strutturale autonoma svincolata dal corpo principale.

Potrà essere realizzata legno o metallo (preferibilmente ferro battuto).

La copertura dovrà essere di tipo leggero in tessuto impermeabilizzato o tela plastificata di colore naturale o altro colore da campionarsi, pannelli in lastre di plexiglas, policarbonato trasparente, vetro infrangibile, pannelli opachi o legno o arelle.

Dovrà essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane. Nonché la loro canalizzazione e deflusso.

I dehors possono essere dotati di tamponature che saranno fissate al suolo solo mediante ancoraggi amovibili posti in opera a secco, e cioè senza comportare l'esecuzione o demolizione di opere murarie quali getti in calcestruzzo, muri di mattone o altri materiali cementati da leganti idraulici o plastici.

I dehors possono prevedere delle tamponature che dovranno essere in vetro infrangibile o grigliati in legno su tutti i lati e facilmente asportabili, in armonia con i profili e con il contesto urbano, con la possibilità, nella sola ipotesi di strutture poste su suolo privato, di utilizzare, per una altezza massima di cm. 100, materiali opachi.

L'uso di materiale o colori alternativi, sia per la copertura che per la tamponatura, dovrà essere giustificato da particolari motivi compositivi con riguardo a tipologie esistenti all'intorno.

La quota di imposta del piano di calpestio non può superare la quota di +20 cm. dalla quota stradale e l'altezza max. al colmo non può superare ml 3,20, misurate all'intradosso del solaio di copertura, e comunque dovrà essere garantita un'altezza media di almeno ml. 2,70.

Le porte individuate come vie di esodo, devono essere ad apertura ad anta e dimensionate in ragione della tipologia di attività e dell'affollamento, così come previsto dalla vigente normativa.

La pavimentazione dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni esistenti.

I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.

I manufatti non dovranno interferire o peggiorare i rapporti aeranti dei vani ad essi collegati e le porte individuate anche come vie di esodo, devono essere ad apertura ad anta. In presenza di più pubblici esercizi deve essere prevista una soluzione unitaria.

In ragione della loro singolarità e della loro approvazione in conformità alla presente normativa per questo tipo di strutture è esclusa la possibilità di essere oggetto di sanatoria a seguito di emanazione di un condono edilizio statale e/o regionale.

(sussidi operativi da figura 50 a figura 58)

Art. 52 bis – punto 14 SUSSIDI OPERATIVI

Il contenuto di questo fascicolo (serie di sussidi operativi grafici) va considerato come uno strumento di natura esemplificativa ed orientativa.

Deve essere quindi inteso come uno strumento di lavoro che, anziché imporre tipologie precostituite, aiuti a progettare ed inserire nelle varie situazioni ambientali, quegli elementi che meglio si adattano al contesto d'intervento.

Tutti gli elementi in esso riportati sono puramente indicativi; dimensioni, materiali e colori sono riportati nel presente regolamento agli articoli specifici.

Art. 52 bis – punto 15 PROCEDURE

A. Tutti i manufatti richiamati ai punti 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 52 bis del presente regolamento, non costituiscono superficie coperta e volume in relazione agli indici urbanistico-edilizi e in tutte le Z.T.O. esclusa la "A", sono soggetti a D.I.A. (denuncia di inizio attività) o Permesso di costruire ai sensi delle normative vigenti (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, D.Igs. 27 dicembre 2002, n. 301), mentre nelle Z.T.O. "A" sono soggetti esclusivamente a Permesso di Costruire, in virtù del Piano Particolareggiato del Centro Storico del P.R.G. vigente.

Per gli interventi in aree sottoposte a vincolo ambientale si applicano le disposizioni previste D.lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 (Codice dei Beni culturali e paesaggistici).

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque il diritto di richiedere la rimozione dei manufatti e la rimessa in pristino del suolo pubblico, in qualsiasi momento su semplice avviso, per ragioni di interesse generale, senza che il soggetto autorizzato possa richiedere risarcimenti di qualsiasi genere e tipo.

B. Tutti i manufatti richiamati ai punti 8 e 9 dell'art. 52 bis del presente regolamento non costituiscono superficie coperta né volume in relazione agli indici urbanistico-edilizi.

L'installazione su area privata è soggetta a comunicazione in carta semplice in tutte le Z.T.O. esclusa la "A", nelle quali è previsto esclusivamente il Permesso di Costruire nel rispetto delle norme del Piano Particolareggiato del Centro Storico del P.R.G. vigente.

La comunicazione è d'obbligo anche nel caso di rimozione della struttura.

L'installazione su area pubblica o ad uso pubblico è soggetta a rilascio di Permesso di costruire o D.I.A. (denuncia di inizio attività) ai sensi delle normative vigenti (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, D.lgs. 27 dicembre 2002, n. 301).

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque il diritto di richiedere la rimozione dei manufatti e la rimessa in pristino del suolo pubblico, in qualsiasi momento su semplice avviso, per ragioni di interesse generale, senza che il soggetto autorizzato possa richiedere risarcimenti di qualsiasi genere e tipo.

- **C.** I manufatti richiamati al punto 10 dell'art. 52 bis del presente regolamento sono soggetti a D.I.A. o Permesso di costruire ai sensi delle normative vigenti (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, D.Igs. 27 dicembre 2002, n. 301, D.Igs. 22 gennaio 2004 n° 42), in tutte le Z.T.O. esclusa la "A", nelle quali è previsto esclusivamente il Permesso di Costruire nel rispetto delle norme del Piano Particolareggiato del Centro Storico del P.R.G. vigente.
- D. I manufatti richiamati al punto 11 dell'art. 52 bis del presente regolamento non costituiscono superficie coperta né volume in relazione agli indici urbanistico-edilizi e sono soggetti a comunicazione corredati da planimetria e documentazione fotografica del sito interessato dalla posa del manufatto.

Le strutture aventi dimensioni superiori, a quanto previsto dall'art. 11, sono soggetti a D.I.A. o Permesso di Costruire. (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, D.Igs. 27 dicembre 2002, n. 301, D.Igs. 22 gennaio 2004 n° 42), in tutte le Z.T.O. esclusa la zona "A", nelle quali è previsto esclusivamente il Permesso di Costruire nel rispetto delle norme del Piano Particolareggiato del Centro Storico del P.R.G. vigente.

- E. I manufatti richiamati al comma 1° punto 12 dell'art. 52 bis del presente regolamento non costituiscono superficie coperta né volume in relazione agli indici urbanistico-edilizi e sono soggetti a comunicazione corredata da planimetria e documentazione fotografica del fabbricato interessato dalla posa del manufatto, fermo restando che per gli interventi ricadenti in area sottoposta a vincolo ambientale sono soggetti a quanto previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dal D.lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 e dal D.lgs. 22 gennaio 2004 n° 42, in tutte le Z.T.O. esclusa la zona "A", nelle quali è previsto esclusivamente il Permesso di Costruire nel rispetto delle norme del Piano Particolareggiato del Centro Storico del P.R.G. vigente.
- **F. I manufatti richiamati al comma 2º punto 12 dell'art. 52 bis del presente regolamento non costituiscono superficie coperta né volume in relazione agli indici urbanistico-edilizi** e sono soggetti a D.I.A. o Permesso di costruire ai sensi delle normative vigenti (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, D.Igs. 27 dicembre 2002, n. 301, D.Igs. 22 gennaio 2004 n° 42) in tutte le Z.T.O. esclusa la zona "A", nelle quali è previsto esclusivamente il Permesso di Costruire nel rispetto delle norme del Piano Particolareggiato del Centro Storico del P.R.G. vigente. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque il diritto di richiedere la rimozione dei manufatti e la rimessa in pristino del suolo pubblico, in qualsiasi momento su semplice avviso, per ragioni di interesse generale, senza che il soggetto autorizzato possa richiedere risarcimenti di qualsiasi genere e tipo.
- **G. I manufatti richiamati al punto 13 dell'art. 52 bis del presente regolamento non costituiscono superficie coperta né volume in relazione agli indici urbanistico-edilizi** e sono soggetti a D.I.A. o Permesso di costruire ai sensi delle normative vigenti (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, D.Igs. 27 dicembre 2002, n. 301, D.Igs. 22 gennaio 2004 n° 42) in tutte le Z.T.O. esclusa la zona "A", nelle quali è previsto esclusivamente il Permesso di Costruire nel rispetto delle norme del Piano Particolareggiato del Centro Storico del P.R.G. vigente. Esclusivamente nei casi in cui la richiesta di installazione dei manufatti sia su suolo pubblico, e sia di carattere stagionale, prevedendo la completa rimozione al termine del periodo previsto, è

possibile presentare la comunicazione dell'inizio dei lavori prevista dall'art. 6 comma 2 del D.P.R. n° 380, anche in zona "A", allegando le autorizzazioni obbligatorie (Amministrazione Comunale, Polizia Locale, occupazione suolo pubblico, ecc..).
L'Amministrazione Comunale si riserva comunque il diritto di richiedere la rimozione dei

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque il diritto di richiedere la rimozione dei manufatti e la rimessa in pristino del suolo pubblico, in qualsiasi momento su semplice avviso, per ragioni di interesse generale, senza che il soggetto autorizzato possa richiedere risarcimenti di qualsiasi genere e tipo.

H. La pratica, redatta da tecnico abilitato, dovrà essere presentata completa di tutta la documentazione prevista in ordine al tipo di pratica edilizia, compreso quella necessaria per il rilascio dei pareri degli altri uffici ed enti esterni. Per tutte le strutture previste nel presente regolamento è richiesto anche l'estratto di P.R.G., planimetria di zona in scala 1:1.000 o 1:2.000, rappresentazione grafica del manufatto come previsto dal Regolamento Edilizio, relazione tecnica in merito alla descrizione dei lavori e dei materiali utilizzati, documentazione fotografica dei luoghi, l'eventuale elaborato sul rispetto della L. 13/1989, planimetria dell'area circostante in modo da contestualizzare l'opera, certificazione in ordine alle strutture portanti (stabilità, resistenza, ...) con l'eventuale asseverazione del tecnico per la resistenza e la stabilità della struttura per la sicurezza pubblica, eventuale copia dell'autorizzazione dell'esercizio in essere, per aree sottoposte a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. la richiesta di autorizzazione paesaggistica e relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12.12.2005. Il progetto deve tenere conto, oltre del contesto ambientale

circostante, anche di eventuale coordinamento con interventi similari contigui; i colori ed i materiali impiegati devono essere indicati con campionatura negli elaborati tecnici a corredo della richiesta. Per le strutture realizzate in aree condominiali è necessario produrre il preventivo nulla osta dell'assemblea condominiale. La mancanza anche di uno solo degli elementi tra quelli indicati nel presente articolo costituisce improcedibilità dell'istanza fino a quando non sarà prodotto.

Art. 52 bis – punto 16 STANDARD URBANISTICI

Qualora la realizzazione delle opere contenute nel presente regolamento comportino la diminuzione degli standard urbanistici gli stessi possono essere rilocalizzati, previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, in altra area compresa entro un raggio di ml. 250,00 dalla originaria collocazione.

Art. 52 bis – punto 17 ONERI CONCESSORI

Per le strutture che sono soggette a DIA o Permesso di Costruire, come previsto dalle lettere dalla A alla F del punto 15 del presente regolamento, trattandosi di manufatti che non costituiscono superficie coperta e volume in relazione agli indici urbanistico-edilizi e quindi a titolo gratuito, è previsto il solo versamento dei diritti di segreteria come stabilito da apposita delibera consigliare.

Per le strutture che sono soggette a DIA o Permesso di Costruire, come previsto dalla lettera G del punto 15 del presente regolamento, è previsto, oltre al versamento dei diritti di segreteria, anche il versamento del contributo di costruzione nella misura del 60% dell'importo stabilito dalle tabelle vigenti approvate dal Consiglio Comunale. Per le medesime strutture previste dalla lettera G, ma di carattere esclusivamente stagionale per le quali è prevista la completa rimozione al termine del periodo, è previsto il solo versamento dei diritti di segreteria come stabilito da apposita delibera consigliare.

ALLEGATO "1"

ALL'ART. 52BIS DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE LEGGERE SU SUOLO PRIVATO, PUBBLICO O AD USO PUBBLICO

ai sensi dell'art. 50 comma 4° lettera "b" della L. R. n° 61/1985

SUSSIDI OPERATIVI

Premessa

Il contenuto di questo fascicolo (serie di sussidi operativi grafici) va considerato come uno strumento non di carattere normativo, quanto piuttosto di natura esemplificativa ed orientativa. Deve essere quindi inteso come uno strumento di lavori che, anziché imporre tipologie precostituite aiuti a progettare ed inserire nelle varie situazioni ambientali, quegli elementi che meglio si adattano al contesto d'intervento.

Di volta in volta, ogni singolo progetto sarà esaminato e valutato e potrà determinare prescrizioni, seguendo anche le indicazioni degli esempi grafici qui riportati, integrandoli con i pareri espressi nei casi specifici.

Il presente allegato è parte integrante del regolamento comunale per la disciplina delle strutture leggere su suolo privato, pubblico o ad uso pubblico.

RIF. Art. 52 bis - punto 3 - GAZEBO




Figura 1




Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6



Figura 7




Figura 8

RIF. Art. 52 bis – punto 4 - CAPANNI PER ATTREZZI DA GIARDINO



Figura 9



Figura 10



Figura 11

RIF. Art. 52 bis - punto 5 - PERGOLE



Figura 12



Figura 13



Figura 14




Figura 15



Figura 16




Figura 17

RIF. Art. 52 bis - punto 6 - TETTOIE RICOVERO AUTO




Figura 18



Figura 19



Figura 20

RIF. Art. 52 bis - punto 7 - TETTOIE PER IL RICOVERO DI CICLI E MOTOCICLI




Figura 21

RIF. Art. 52 bis - punto 8 - PISCINE PRIVATE PREFABBRICATE RIMOVIBILI





Figura 22 Figura 23



Figura 24



Figura 23



Figura 26

RIF. Art. 52 bis - punto 9 - ELEMENTI DI ARREDO



Figura 27



Figura 28



Figura 29



Figura 30



Figura 31



Figura 32



Figura 33






Figura 35



Figura 36



Figura 37

RIF. Art. 52 bis - punto 10 - LAMPIONI DA GIARDINO - FONTANELLE



Figura 38



Figura 39



Figura 40



Figura 41



Figura 42



Figura 43

RIF. Art. 52 bis - punto 11 - GIOCHI BAMBINI



Figura 44



Figura 45



Figura 46



Figura 47



Figura 48



Figura 49

RIF. Art. 52 bis – punto 12 - DEHORS PER ATTIVITA' COMMERCIALI, TURISTICHE E DIREZIONALI




Figura 50



Figura 52



Figura 53



Figura 55



Figura 57



Figura 51



Figura 54



Figura 56



Figura 58